La gestione

I regolamenti del secondo ciclo attribuiscono spazi di decisionalità e di responsabilità alle singole istituzioni scolastiche attraverso l'utilizzo delle quote di **autonomia** e **flessibilità**, a cui si lega la possibilità di diversificare l'offerta formativa, ancorandola alle attese delle famiglie, dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio.

Autonomia e flessibilità non vanno confuse: mentre l'istituto dell'autonomia è a totale carico della singola istituzione scolastica e consente al collegio dei docenti di adattare, entro margini precisi, il curriculum derivante dall'indirizzo di studio stabilito alle esigenze rilevate, l'istituto della flessibilità richiama le competenze e il ruolo dell'Ente locale. La flessibilità è strumento volto a caratterizzare i curricoli dell'istruzione tecnica e professionale.

Attraverso **autonomia** e **flessibilità** è possibile integrare istanze generali e locali, valorizzare la progettualità e la capacità di costruzione di una proposta formativa congruente con la domanda esplicita espressa dalla comunità.

AUTONOMIA – FLESSIBILITÀ: QUOTE E CRITERI DI UTILIZZO

Licei:

20% del monte ore complessivo nel primo biennio - 30% nel secondo biennio - 20% quinto anno. Si tratta della quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie (proposta e formulazione del Collegio docenti su indicazioni generali del Consiglio di Istituto).

Condizioni: L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esubero di personale. L'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto di più di un terzo nell'arco del quinquennio. Non possono essere "soppresse" le discipline previste nell'ultimo anno di corso.

Potenziamento: Solo nell'ambito delle risorse disponibili è possibile sia potenziare gli insegnamenti obbligatori o attivare ulteriori insegnamenti previsti nella tabella H allegata al regolamento, sia porre in essere attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

Istituti tecnici

Gli I.T. possono utilizzare la quota di ***autonomia*** del 20% dei curricoli sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per ulteriori insegnamenti, fermo restando che l'orario di ciascuna disciplina non può essere ridotto più del 20%.

Oltre l'autonomia, per gli istituti tecnici è prevista la ***flessibilità*** del curricolo. Essa consente la modifica di una parte delle materie comprese nell'area di indirizzo (cioè a partire dal terzo anno) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni. In concreto, è possibile che le materie di una parte delle ore di lezione previste dal curricolo siano sostituite con altre materie. Questa facoltà si esercita nell'ambito di un repertorio che conterrà tutte le ***opzioni*** possibili per ciascun indirizzo/articolazione e sarà appannaggio dell'ente locale, competente per la programmazione dell'offerta formativa. Di conseguenza, la volontà della scuola di attivare, sulla base della flessibilità, una certa opzione, è condizione necessaria ma non sufficiente; serve il concerto con l'ente locale e la deliberazione relativa alla programmazione dell'offerta formativa

La quota affidata alla flessibilità può raggiungere nel 2° biennio il 30% e nel 5° anno il 35%. Ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario.

Istituti professionali

Gli IP possono utilizzare la quota di ***autonomia*** del 20% dei curricoli sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per ulteriori insegnamenti, fermo restando che l'orario di ciascuna disciplina non può essere ridotto più del 20 %.

Oltre l'***autonomia***, anche per gli istituti professionali, con una differenza rispetto ai tecnici, è prevista la ***flessibilità*** del curricolo. Essa consente non solo la modifica di una parte delle materie comprese nell'area di indirizzo (cioè a partire dal terzo anno) per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni ma anche la facoltà di modificare, in una certa misura, il curricolo del primo biennio con l'obiettivo di giungere al rilascio della qualifica triennale. In concreto, è possibile che le materie di una parte significativa delle ore di lezione previste dal curricolo siano sostituite con altre materie. Vale lo stesso discorso degli istituti tecnici: la flessibilità è esercitata nell'ambito della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

La quota di flessibilità può raggiungere nel 2° biennio il 35% e nel quinto anno il 40%. Ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% previsto dai quadri orario.

Questo margine così ampio è previsto per gli istituti professionali al fine di consentire ad essi di svolgere attività formative, in convenzione con le Regioni, volte al rilascio di titoli di qualifica triennale; infatti, ai fini di assicurare la continuità dell'offerta formativa sino all'emanazione delle linee guida, in caso di mancata adozione da parte delle Regioni di provvedimenti quali standard formativi e standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi, ed in assenza delle intese MIUR-MEF e Regioni per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali, anche in relazione all'erogazione dell'offerta formativa, gli IP possono continuare a realizzare corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica, ma nei limiti dell'orario annuale di lezione di 1056 ore corrispondenti a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno, utilizzando la quota di autonomia del 20% e le quote di flessibilità del 25% per il primo biennio (45%) e del 35% per il terzo anno. (55%).